

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1239

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in tema di durata dell'esercizio delle funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice per l'udienza preliminare

Presentata il 6 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'approvazione della legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale, è stata approvata una norma — malgrado la contrarietà espressa da Rifondazione Comunista — che prevede che il giudice per le indagini preliminari e il giudice per l'udienza preliminare non possano esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi.

Come era stato rilevato in sede di esame del provvedimento — e considerato anche ciò che si sta verificando in numerosi tribunali — tale modifica non solo ha provocato gravi problemi organizza-

tivi, ma si è rivelata anche controproducente rispetto all'effetto auspicato di una maggiore terzietà del giudice per le indagini preliminari e del giudice per l'udienza preliminare rispetto alle altre parti processuali.

Ne consegue la necessità di ovviare a tale situazione attraverso l'abrogazione del comma 2-*ter* dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, introdotto dall'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479. In tale senso va la presente proposta di legge, la cui urgenza è ben intuibile per gli effetti negativi che la suddetta norma, di cui si chiede l'abrogazione, sta creando negli uffici dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici per l'udienza preliminare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma *2-ter* dell'articolo *7-bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è abrogato.

2. Al comma *2-quinquies* dell'articolo *7-bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: « , *2-ter* » sono soppresse.

